



SENATO ACCADEMICO	27 giugno 2019
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27 giugno 2019
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 884/2019 Prot. n. 120350/2019 - 02 luglio 2019
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Tutorato</u>
ENTRATA IN VIGORE	03 luglio 2019

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TUTORATO E PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEgni
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE,
PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO**

Sommario

Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 - Obiettivi	2
Articolo 3 - Tutor alla pari	4
Articolo 4 - Commissione di Ateneo per il tutorato	5
Articolo 5 - I progetti di tutorato	6
Articolo 6 - Bandi	7
Articolo 7 - Procedure di selezione, formulazione e pubblicazione delle graduatorie	7
Articolo 8 - Disposizioni per il conferimento e lo svolgimento delle collaborazioni	7
Articolo 9 - Rinuncia e decadenza	8
Articolo 10 - Compatibilità / incompatibilità dei tutor alla pari	8
Articolo 11 - Monitoraggio e valutazione	9
Articolo 12 - Entrata in vigore	9

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio di tutorato e di attribuzione agli studenti capaci e meritevoli di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero ai sensi dell'art. 13 della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e dell'art. 1 lettera b) della Legge n. 170 dell'11 luglio 2003.
2. L'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi dell'art. 10 del proprio Statuto, attiva per ciascun anno accademico un programma di tutorato nel quadro sia delle iniziative per il sostegno degli studi universitari, al fine di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, sia delle azioni di miglioramento della didattica di Ateneo previste dal sistema di Assicurazione della Qualità.
3. I servizi di tutorato sono organizzati con risorse stanziare dall'Ateneo su appositi fondi ministeriali e/o su fondi propri.
4. Restano ferme le attività di tutorato svolte dai professori e dai ricercatori dell'Ateneo come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente e in particolare dal Regolamento sull'attribuzione, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e dal Regolamento didattico di Ateneo.
5. Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Obiettivi

1. Il servizio di tutorato persegue i seguenti obiettivi:
 - orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi e renderli attivamente partecipi del processo formativo;
 - rimuovere gli ostacoli per una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli;
 - migliorare l'efficacia dell'offerta didattica dell'Ateneo.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono previste le seguenti forme di supporto:
 - accoglienza delle matricole fornendo un supporto in entrata;

- orientamento e assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli partecipi del proprio percorso formativo;
 - rimozione di eventuali ostacoli per una proficua frequenza dei corsi e un'attiva partecipazione a tutte le attività formative;
 - attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero, includendo anche il recupero delle carenze formative degli immatricolati al fine di garantire il raggiungimento dei requisiti di accesso;
 - supporto agli studenti internazionali;
 - supporto agli studenti al fine di renderli consapevoli degli aspetti cognitivi ed emotivo-motivazionali legati al proprio metodo di studio.
3. Per fornire tali forme di supporto, l'Università degli Studi di Ferrara attiva le seguenti tipologie di tutorato con le seguenti caratteristiche:
- a) tutorato didattico: servizio rivolto a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio di primo e di secondo ciclo. Prevede interventi soprattutto di carattere didattico, utili a fronteggiare disagi specifici che lo studente incontra rispetto a determinati insegnamenti o laboratori del Corso di Studio prescelto. Gli interventi consistono in attività integrative nel caso degli insegnamenti, e in affiancamenti nel caso dei laboratori;
 - b) tutorato internazionale: servizio di accoglienza e integrazione rivolto agli studenti internazionali iscritti ai Corsi di Studio di primo e secondo ciclo e agli studenti Erasmus in entrata e in uscita. Prevede il supporto per una prima integrazione e mediazione linguistico-culturale, al fine di agevolare l'inserimento nel contesto universitario e cittadino di tali studenti;
 - c) tutorato di orientamento in entrata: servizio rivolto agli studenti in entrata. Prevede la consulenza orientativa nella scelta del percorso di studio, il supporto nella ricerca, la raccolta e la diffusione di informazioni relative ai Corsi di Studio e alle attività didattiche, l'affiancamento nella comprensione dei diversi aspetti della vita universitaria, la partecipazione agli eventi orientativi e informativi promossi dall'Ateneo;
 - d) tutorato metodologico: servizio rivolto agli studenti che incontrano difficoltà nell'adattamento all'ambiente universitario e alle modalità di apprendimento, o con disagio temporaneo, che trovano ostacoli nella progressione degli studi a causa di carenze

di tipo metodologico e di autogestione dello studio, che intendono affrontare ansie ed emozioni tipiche del processo di studio e delle prove di esame, che intendono migliorare il proprio rendimento negli studi;

- e) tutorato specializzato: servizio di supporto per studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) il cui scopo è ridurre o eliminare gli ostacoli per garantire un adeguato inserimento nell'ambiente universitario (accompagnamento a lezione, recupero di appunti, intermediazione con i docenti, affiancamento allo studio, prenotazione dei posti a lezione, disbrigo pratiche amministrative e di segreteria e altro).

Articolo 3 - Tutor alla pari

1. Ogni anno sono individuati, tramite bandi di selezione, i collaboratori ai programmi di tutorato, denominati di seguito tutor alla pari, che erogano agli studenti i servizi di tutorato citati all'articolo precedente.
2. Possono ricoprire l'incarico di tutor alla pari coloro che si trovano in una delle seguenti posizioni:
 - a) studenti che siano iscritti in posizione "in corso"/ "fuori corso" non più di una volta ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Ferrara;
 - b) iscritti alle Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Ferrara;
 - c) iscritti a dottorati di ricerca con sede presso l'Università degli Studi di Ferrara o ai quali l'Università stessa partecipi quale sede consorziata;
 - d) iscritti ai percorsi di abilitazione all'insegnamento presso l'Università degli Studi di Ferrara;
 - e) iscritti a Master di I o II livello con sede presso l'Università degli Studi di Ferrara o ai quali l'Università stessa partecipi quale sede consorziata.

Il possesso del requisito richiesto dovrà essere mantenuto per tutta la durata dell'incarico.

3. Eventuali limitazioni alla partecipazione potranno essere previsti da normativa specifica o da quanto previsto in fase di predisposizione del progetto di tutorato per le esigenze del servizio. I programmi di tutorato finanziati ai sensi della Legge 11 luglio 2003, n. 170 sono riservati in via esclusiva agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o di laurea magistrale, ovvero agli studenti iscritti agli ultimi tre anni di un Corso di Studio a ciclo unico della durata di sei anni, agli ultimi due anni di un Corso di Studio a ciclo unico della durata di

cinque anni, ai Corsi di Studio interateneo con sede amministrativa presso un altro Ateneo se previsto dalla convenzione, ai corsi di dottorato di ricerca di altro Ateneo in convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara i cui tutori siano docenti dell'Università di Ferrara.

4. Gli assegni di tutorato sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della legge regionale 27 luglio 2007 n.15.

Articolo 4 - Commissione di Ateneo per il tutorato

1. È istituita una Commissione di Ateneo per il tutorato composta da:
 - a) il Rettore dell'Università di Ferrara o suoi Delegati nelle materie oggetto del presente Regolamento che la convocano e la presiedono;
 - b) un professore o un ricercatore in rappresentanza di ciascuna struttura didattica, nominato dal Consiglio della struttura;
 - c) i Responsabili amministrativi dei servizi di tutorato di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - d) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti.
2. Funzioni principali della Commissione sono:
 - a) raccordo fra gli organi accademici, le strutture didattiche e gli uffici amministrativi coinvolti in materia di tutorato;
 - b) indirizzo per le strutture didattiche di cui si dovrà tenere conto nel predisporre i progetti in base soprattutto al Piano strategico e alle Politiche per la Qualità dell'Università di Ferrara nonché della disponibilità dei fondi;
 - c) raccolta, elaborazione e monitoraggio dei dati provenienti dalle strutture didattiche;
 - d) elaborazione di una relazione annuale da trasmettere al Nucleo di Valutazione.
3. La Commissione, sulla base dei progetti proposti, formula un piano annuale di attività di Ateneo, anche in base al parere espresso dal Nucleo di Valutazione sulle attività dell'anno precedente, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.
4. La proposta di piano annuale è presentata al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, nel rispetto dei limiti delle risorse economiche assegnate in sede di approvazione del bilancio preventivo.

5. Le quote di assegnazione vengono ripartite dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione della Commissione, in base ai seguenti parametri:
- a) Per il servizio di tutorato a), b), c):
 - numero di immatricolati ai Corsi di Studio di primo ciclo;
 - tipologia del Corso di Studio (A, B, C, D) applicando quanto riportato nell'allegato D al DM 7 gennaio 2019 n. 6;
 - numero di Corsi di Studio afferenti a ciascuna struttura didattica;
 - numero di ore corrispondente alla media delle assegnazioni effettive nei due anni accademici precedenti e di ciò che verrebbe attribuito per l'anno accademico successivo.
 - b) Per il servizio di tutorato d):
 - l'individuazione del parametro è effettuata dall'ufficio preposto al Diritto allo studio con il Delegato rettorale competente.
 - c) Per il servizio di tutorato e):
 - l'individuazione del parametro è effettuata dall'ufficio preposto al servizio studenti con disabilità e con dsa con il Delegato del Rettore alle disabilità.
6. I finanziamenti ministeriali sono utilizzabili per i servizi di tutorato di cui alle lettere a) ed e).
7. Il finanziamento di Ateneo potrà essere utilizzato per ogni tipologia di tutorato.

Articolo 5 - I progetti di tutorato

1. Le strutture didattiche o gli uffici di riferimento predispongono entro il mese di maggio i progetti di tutorato finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento prendendo in considerazione le osservazioni riportate nelle Relazioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti nonché le criticità e le azioni correttive riportate nei Rapporti di Riesame dei Corsi di Studio nonché delle indicazioni fornite dalla Commissione di Ateneo per il tutorato cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Ogni progetto deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'elenco delle attività previste e il Responsabile del monitoraggio e del raggiungimento degli obiettivi del progetto;
 - b) il numero di tutor alla pari di cui all'art. 3 del presente Regolamento previsto per le singole attività;

- c) l'indicazione del numero di ore necessarie;
- d) il piano economico del progetto.

Articolo 6 - Bandi

1. Ogni anno l'ufficio competente predispone appositi bandi per l'assegnazione delle attività di tutorato nei quali vengono definiti i posti previsti, le modalità e i termini di presentazione delle domande e i requisiti di carriera, motivazionali e di attitudine richiesti.
2. I bandi sono pubblicati sul sito web dell'Università.

Articolo 7 - Procedure di selezione, formulazione e pubblicazione delle graduatorie

1. I colloqui di selezione vengono effettuati da una Commissione nominata dal Consiglio della struttura didattica stessa per il servizio di tutorato didattico oppure mediante Decreto Rettorale per gli altri servizi di tutorato (internazionale, di orientamento in entrata, metodologico e specializzato), e sono volti ad accertare, secondo regole di trasparenza, imparzialità e speditezza di procedure, le competenze, l'attitudine e le motivazioni del candidato a svolgere l'attività relativa al tutorato specifico.
2. L'avviso di selezione viene pubblicato nel sito www.unife.it alla pagina dedicata al tutorato.
3. Le graduatorie sono pubblicate nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 8 - Disposizioni per il conferimento e lo svolgimento delle collaborazioni

1. L'avvio delle procedure di conferimento dell'attività viene pubblicato nel sito web dell'Ateneo alla medesima pagina web dell'avviso di selezione.
2. Lo studente entro 5 giorni lavorativi provvederà a comunicare l'accettazione dell'attività compilando e trasmettendo l'apposita modulistica.
3. Lo studente che rifiuta di accettare l'incarico verrà collocato alla fine della graduatoria a scorrimento degli idonei in eccedenza, indipendentemente dal punteggio, ed al secondo rifiuto non verrà più richiamato.
4. La collaborazione degli studenti potrà essere preceduta da un periodo di formazione, inerente l'attività da svolgere, inclusa nel monte ore complessivo.
5. Ai fini della liquidazione del corrispettivo relativo alla collaborazione lo studente redige una relazione finale e la consegna all'ufficio competente corredata dal registro presenze, entrambi

firmati dal Responsabile del progetto o dal docente con cui il tutor alla pari ha concordato lo svolgimento delle attività previste dal progetto. Le ore restanti potranno essere assegnate agli altri tutor sulla base delle richieste dell'utenza nell'ambito del medesimo progetto.

Articolo 9 - Rinuncia e decadenza

1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque prima del termine massimo utile per concludere tassativamente le ore entro l'anno accademico di riferimento.
2. La rinuncia dopo l'inizio dell'attività deve essere comunicata per iscritto al Responsabile del progetto e agli uffici amministrativi competenti. La rinuncia, redatta in forma scritta e indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere debitamente motivata e sottoscritta dal rinunciatario.
3. Il tutor alla pari decade dal beneficio in caso di:
 - a) rinuncia al proseguimento degli studi;
 - b) trasferimento presso altra sede universitaria;
 - c) conseguimento del titolo di studio;
 - d) irrogazione di un provvedimento disciplinare o compimento di atti che abbiano procurato turbativa e pregiudizio alla funzionalità della collaborazione cui è assegnato;
 - e) compimento di atti che siano risultati incompatibili con le finalità della collaborazione;
 - f) astensione ingiustificata dalla collaborazione.Sui casi sub d), e) ed f) provvede la Commissione di Ateneo per il tutorato su segnalazione del Responsabile del progetto o degli utenti.
4. In caso di interruzione, al tutor alla pari compete il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate. Il Responsabile di progetto provvede a dare comunicazione della cessazione al tutor alla pari e al Rettore; avverso a tale provvedimento l'interessato potrà fare ricorso alla Commissione di Ateneo per il tutorato.

Articolo 10 - Compatibilità / incompatibilità dei tutor alla pari

1. Le attività previste dall'incarico di collaborazione di cui all'art. 3 non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici

concorsi né comportano l'integrazione dei collaboratori nella dotazione organica di un ufficio o di una unità.

2. L'assegno è compatibile con la fruizione di borse di studio per lo svolgimento di diverse tipologie di tutorato (purché non si superi il limite delle 267 ore annue). In tal caso lo svolgimento di ogni incarico non si può sovrapporre con l'altro.
3. È altresì compatibile con forme di collaborazione studentesche alle attività connesse ai servizi resi dall'Università di Ferrara (150 ore) e con lo svolgimento con il tirocinio post-laurea attivato ai sensi della legge regionale 04 marzo 2019, n. 1 e s.m.i.
4. L'assegno di tutorato è incompatibile:
 - a) con la titolarità di un assegno di ricerca, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n.240;
 - b) con la titolarità di borse e premi di studio nel campo della formazione, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse e premi di studio nel campo della formazione con esclusione dei progetti comunitari o di internazionalizzazione;
 - c) con la titolarità di borse di ricerca post laurea, ai sensi delle Linee Guida di Ateneo per il conferimento di borse per attività di ricerca e alta formazione post-laurea.

Articolo 11 - Monitoraggio e valutazione

1. Alla fine di ogni anno accademico, il rappresentante di ciascuna struttura didattica oppure il Responsabile dell'ufficio di riferimento raccoglie le osservazioni riportate dai tutor nelle relazioni finali, firmate dai Responsabili dei progetti, e redige un rapporto di monitoraggio sull'attività di tutorato che tenga conto dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi. Tale rapporto viene discusso e approvato dalla Commissione di Ateneo per il tutorato, e quindi inoltrato al Nucleo di Valutazione, tramite l'ufficio competente, che esprime un parere sulle attività svolte. La Commissione di Ateneo per il tutorato tiene conto del parere del Nucleo di Valutazione nella programmazione delle attività del successivo anno accademico.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore il giorno successivo all'emanazione con decreto rettorale.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.